



# TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

## PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE

### MANUALE OPERATIVO DELLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE ISTANZE ALLA CANCELLERIA ESECUCIONI PENALI

L'art. 74 del D.P.R. 115/02 e s.m.i. (Testo Unico in materia di Spese di Giustizia) norma l'Istituzione del Patrocinio a spese dello Stato in applicazione dell'art. 24 della Costituzione Italiana.

Avendo a riferimento tale normativa come modificata, con riferimento all'istituto del Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato, dal Decreto Legge 92/2008 convertito con legge 125/2008, è stato elaborato il presente documento che vuole essere uno strumento utile, in particolare ad uniformare le modalità di presentazione delle istanze di ammissione e delle istanze di liquidazione del compenso del difensore in materia penale.

Sono stati pertanto elaborati, quali parti integranti, formali e sostanziali del presente documento, due modelli di istanza:

- a) *"Istanza per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato"*;
- b) *"Istanza per la liquidazione dell'onorario al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato"*

Si rappresentano di seguito le disposizioni dell'Istituto del Patrocinio a spese dello Stato esaminate, con particolare riferimento all'ambito trattato dal documento.

#### 1. BENEFICIARI - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE (art. 76 del d.p.r. 115/02 e s.m.i)

Può chiedere di essere ammesso al patrocinio l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore - a oggi - ad € 9.723,84 (art. 76 co. 1, T.U.).

Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio gli stranieri e gli apolidi residenti nello stato (art. 90 T.U.).

#### 2. SOGGETTI ESCLUSI (artt. 76 comma 4-bis e 91 del d.p.r. 115/02 e s.m.i)

L'ammissione al patrocinio è esclusa:

1. (art. 76 comma 4 - bis) per chi sia stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416 - bis cod.pen.);
- associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);

- associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74, comma primo, del D.P.R. 9 ottobre 1990, 309);
- produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73, del D.P.R. 9 ottobre 1990, 309 limitatamente alle ipotesi aggravate di cui all'art. 80 del medesimo D.P.R.);
- reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

2. (art. 91):

- per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100 del T.U.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE (art. 78 del d.p.r. 115/02 e s.m.i.)

In ogni stato e grado del processo, l'interessato che si trovi nelle condizioni di reddito indicate nell'art. 76 del T.U. può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello stato.

L'istanza, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall'interessato.

La sottoscrizione:

1) deve essere autenticata dal difensore. Qualora l'autenticazione non sia possibile vedi opzione nr. 3

Ovvero

2) effettuata in presenza del dipendente addetto alla ricezione, esibendo un documento di identità

Ovvero

3) accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Con riferimento alla possibilità di presentare l'istanza in udienza o fuori udienza si precisa quanto segue:

3.1. IN UDIENZA : L'art. 12 - *ter* della legge 125/08 ha abrogato il comma 2 dell'art. 93 del T.U. che recitava: "*L'istanza può essere presentata dal difensore direttamente in udienza*".

A tal proposito si precisa che, il testo dell'art. 93, 1 comma prevede già, come alternativa al deposito in cancelleria, l'invio dell'istanza a mezzo lettera raccomandata, che il difensore può effettuare il giorno stesso dell'udienza. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data di invio della raccomandata.

Ove ragioni di ulteriore urgenza dovessero rendere impossibile anche tale soluzione, i difensori potranno comunque fare ricorso all'art. 109 DPR cit. verbalizzando in udienza la riserva di presentazione dell'istanza in cancelleria (Cancelleria Esecuzioni Penali-Ufficio Patrocinio a Spese dello strato) nei 20 giorni successivi, , facendo quindi salvo il termine di presentazione.

### 3.2. FUORI UDIENZA :

L'istanza può essere presentata dall'interessato o dal difensore mediante deposito presso la Cancelleria Esecuzioni Penali - Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato

Ovvero

inviata a mezzo raccomandata alla Cancelleria Esecuzioni Penali-Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato che provvederà ad inoltrarla al Magistrato che procede.

Ovvero

Anticipata a mezzo fax , cui farà seguito entro venti giorni il deposito in Cancelleria o l'invio dell'originale per posta. Ai fini della decorrenza del beneficio varrà la data di invio del fax.

### 3.3. CASI PARTICOLARI

Il richiedente detenuto, internato in un istituto può presentare l'istanza con atto ricevuto dal direttore (art. 93 co.3 T.U.).

Il richiedente in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in un luogo di cura può presentare l'istanza con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 93 co.3 T.U.).

Il direttore o l'Ufficiale di Polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza la devono presentare ovvero inviare, a mezzo raccomandata, alla Cancelleria Esecuzioni Penali-Ufficio del Patrocinio a spese dello Stato che provvederà ad inoltrarla al Magistrato che procede.

### 3.4. SPECIFICHE

I sedicenti non possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato e i loro difensori, per ottenere il pagamento del compenso, devono necessariamente ricorrere alla procedura prevista dall'art.116 d.P.R. 30.5.2002 n°115 e s.m.i., con le modalità di seguito indicate.

In ogni caso l'istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un valido documento d'identità. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiarerà, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45 D.P.R, 445/00).

E' necessario indicare il codice fiscale dell'interessato.

Gli stranieri, comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti) anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 605/73, vale a dire cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale (Rif. Ordinanza Corte Costituzionale 14.05.04, 144)

L'autocertificazione dei redditi prodotta dall'interessato - che deve essere resa con le forme di cui all'art. 46, 1 comma, lett. o), del D.P.R. 445/00 - vale anche per il nucleo familiare. Devono essere indicati tutti i cespiti, anche quelli non soggetti a dichiarazione, percepiti nell'anno solare anteriore alla proposizione dell'istanza, anche se non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

#### 4. CONTENUTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE (art. 79 del d.p.r. 115/02 e s.m.i.)

L'istanza è redatta in carta semplice e deve contenere, a pena di inammissibilità:

- la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato con l'indicazione del processo a cui si riferisce, se già pendente;
- la indicazione delle generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, correlata dai numeri di codice fiscale;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett.o) del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett.o) del D.P.R. 445/2000, attestante che alla data della domanda l'interessato non sia stato condannato per uno dei reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis del D.P.R. 115/02 e s.m.i.
- l'impegno a comunicare, finchè il processo non sia definito, le variazioni rilevanti (ai fini della concessione del beneficio) dei limiti di reddito relative all'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione.

#### N.B.

1. L'istanza deve contenere la dichiarazione che il difensore nominato è scelto tra gli iscritti negli elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato in costanza dell'art. 80 del d.p.r. 115/02 e s.m.i. (Testo Unico in materia di spese di giustizia)

Ovvero

All'istanza deve essere allegata copia di certificazione del Consiglio dell'Ordine attestante l'iscrizione del difensore negli elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato in costanza dell'art. 80 del d.p.r. 115/02 e s.m.i. (Testo Unico in materia di spese di giustizia).

2. Qualora la persona ammessa al Patrocinio a spese dello stato, in particolare la persona indagata o imputata intenda ricevere le notifiche degli atti relativi a tale sub-procedimento (Patrocinio a spese dello Stato) a mezzo fax, la stessa deve indicare il numero e precisare se tale forma di notifica è richiesta solo per gli atti relativi all'ammissione (o all'eventuale revoca) ovvero anche per gli atti susseguenti l'ammissione, compreso il decreto di liquidazione. Il difensore che intenda ricevere le notifiche relative alla liquidazione del compenso a mezzo fax deve richiederlo indicando il numero a cui inviare la documentazione da notificare
3. La certificazione di deposito dell'istanza viene rilasciata dalla Cancelleria Competente, previo pagamento di imposta (marca da bollo), attualmente di €. 3,10.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 96, comma 2 del T.U. come modificato dalla legge 125/08, nel valutare l'istanza di ammissione, il Giudice deve tenere conto anche delle risultanze del Casellario Giudiziale, che verrà prodotto d'ufficio.

#### 5. IMPOSSIBILITÀ A PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AD ACCERTARE LA VERIDICITÀ (art. 94 del d.p.r. 115/02 e s.m.i.)

In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, del d.p.r. 115/02 e s.m.i., questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 2 del d.p.r. 115/02 e s.m.i. (Testo Unico in materia di spese di giustizia), il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato. Altrimenti nell'impossibilità di avere tale certificazione nei termini, occorre dimostrare che la richiesta è stata inoltrata.

## 6. ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

### 6.1. ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO DEL DIFENSORE DI PERSONA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

L'istanza di liquidazione deve essere completa con le specifiche di seguito riportate per i singoli casi. In particolare devono essere indicati il nome e il cognome dell'assistito, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, l'organo giudicante, la data, il numero e il tenore della decisione. All'istanza deve essere allegata copia del decreto di ammissione del beneficiario. Nell'istanza devono essere specificate quali attività il difensore ha in concreto svolto, elencando le relative voci della tariffa professionale.

L'istanza di liquidazione deve contenere, tra l'altro, l'autodichiarazione del difensore di essere iscritto negli elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 81 del d.p.r. 115/02 e s.m.i. (Testo Unico in materia di spese di giustizia)

Ovvero

All'istanza di liquidazione deve essere allegata copia di certificazione del Consiglio dell'Ordine attestante l'iscrizione del difensore negli elenchi degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato di cui all'art. 81 del d.p.r. 115/02 e s.m.i. (Testo Unico in materia di spese di giustizia).

All'istanza deve essere allegato il decreto di nomina o l'atto equipollente (es. verbale d'udienza da cui risulti la nomina, intestazione della sentenza, verbale redatto dalla Polizia giudiziaria, decreto d'irreperibilità etc) da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico.

Il difensore deve fornire indicazioni relative al domicilio dichiarato o eletto dall'assistito. Nell'eventualità che non vi sia stata elezione di domicilio il difensore potrà successivamente depositare, in occasione della liquidazione, idonea dichiarazione contenente l'elezione di domicilio.

### 6.2. ISTANZA DI LIQUIDAZIONE COMPENSO DEL DIFENSORE DI PERSONA INSOLVIBILE (art. 116 del d.p.r. 115/02 e s.m.i.)

#### 6.2.1. Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) atto di costituzione in mora recapitato presso la residenza anagrafica o il domicilio dichiarato o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito esercita abitualmente la sua attività lavorativa;
- 2) pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti, lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti;
- 3) visura eseguita presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo di nascita e di residenza;
- 4) visura eseguita presso il P.R.A. del luogo di nascita e di residenza

Prima della sottoposizione al Giudice dell'istanza sarà cura della Cancelleria Esecuzioni Penali acquisire certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

6.2.2. Persona difesa: straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i documenti elencati al punto 6.2.1. Le visure di cui ai n. 4 e 5 dovranno essere allegate solo ove lo straniero risulti residente in Italia e dovranno essere richieste nel solo luogo di residenza. Inoltre dovrà essere allegata attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine ovvero documentazione relativa ad inoltramento della richiesta.

Prima della sottoposizione al Giudice dell'istanza sarà cura della Cancelleria Esecuzioni Penali acquisire certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

6.3. ISTANZA DI LIQUIDAZIONE COMPENSO DEL DIFENSORE DI PERSONA IRREPERIBILE DI FATTO

6.3.1. Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto se di diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa;
- verifica anagrafica aggiornata negativa;
- visura eseguita presso la conservatoria dei registri immobiliari del luogo di nascita e di residenza;
- visura eseguita presso il P.R.A. del luogo di nascita e di residenza

Prima della sottoposizione al Giudice dell'istanza sarà cura della Cancelleria Esecuzioni Penali acquisire certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

6.3.2. Persona difesa: straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso l'ultimo domicilio conosciuto in Italia (se esistente), il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia;
- verifica anagrafica aggiornata negativa;
- attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà immobiliari nella sua terra d'origine. E sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta.

Prima della sottoposizione al Giudice dell'istanza sarà cura della Cancelleria Esecuzioni Penali acquisire certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

6.3.3. Persona difesa: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- 1) atti del fascicolo processuale che evidenzino la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia;
- 2) se risulta elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito;
- 3) nell'ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica aggiornata negativa.

Prima della sottoposizione al Giudice dell'istanza sarà cura della Cancelleria Esecuzioni Penali acquisire certificato del Dipartimento amministrazione penitenziaria, rilasciato con indicazione di tutti gli eventuali alias dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

#### 6.4. ISTANZA DI LIQUIDAZIONE COMPENSO DEL DIFENSORE DI PERSONA IRREPERIBILE (ART. 117 DEL D.P.R. 115/02 E S.M.I.)

E' ammessa unicamente a favore del difensore di imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero o del giudice pronunciato all'esito della procedura prevista dall'art.159 c.p.p.

Lo *status* d'irreperibile deve esistere al momento della liquidazione.

La disciplina si estende al latitante (vedi Cass. Pen., IV Sez., sentenza n. 115 ud. 28.10.2005, depositata il 5.1.2006) .

Il diritto alla liquidazione compete anche al difensore che sia stato nominato sostituto ai sensi dell'art.97, co.4° c.p.p. e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia.

#### **7.SANZIONI (art. 95 del d.p.r. 115/02 e s.m.i. )**

La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d) del d.p.r. 115/02 e s.m.i., sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.